

LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI NEL PROCESSO MATRIMONIALE

Introduzione

Il tema che ho scelto per la mia relazione è «Le dichiarazioni delle parti nel processo di nullità del matrimonio»¹. È stato scelto in seguito ad alcuni recenti interventi emanati dalla Santa Sede. In modo particolare, la Lettera indirizzata ai Vescovi della Chiesa Cattolica dalla Congregazione per la Dottrina della Fede circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, del 14 settembre 1994, pubblicata prima in *L'Osservatore Romano*² e poi in *Communicationes*³. Al n. 9 della Lettera, troviamo la seguente affermazione:

*«Disciplina Ecclesiae, dum in examine de nullitate matrimoniorum catholicorum confirmat competentiam exclusivam tribunalium ecclesiasticorum, vias etiam novas ad probandam nullitatem unionis praecedentis offert hac mente, ut omne discrimen — in quantum fieri potest — inter veritatem in processu accessibilem et veritatem obiectivam, a recta conscientia cognitam, excludatur»*⁴.

¹ Relazione data al «XXXum Colloquium Facultatis Iuris Canonici», della Pontificia Università Gregoriana, Brescia, 5-9 giugno 1995.

² *L'Osservatore Romano*, 15 ottobre 1994.

³ Ex Actis Sanctae Sedis, Congregatio pro Doctrina Fidei, *Epistula ad Catholicam Ecclesiam Episcopos de Receptione Communionis Eucharisticae a Fidelibus qui post Divortium novas inierunt Nuptias* (die 14 Septembris 1994), *Communicationes*, 26/2 (1994) 163-170.

⁴ *Ibid.*, 167.

Tali «vie nuove» vengono poi indicate in una nota: «Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 1536 § 2 et 1679 et Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, cann. 1217 § 2 et 1365 circa vim probantem, quam habent declarationes partium in talibus processibus»⁵. In un articolo apparso poco dopo in *L'Osservatore Romano*⁶, M. Pompedda, Decano della Rota Romana, commenta che il problema è

«in sé squisitamente giuridico-canonico, ma attinente e coinvolgente la coscienza dei singoli. E il problema che qualcuno ha talora voluto indicare, con evidente pregiudiziale tutta da provare, come conflitto tra foro interno e foro esterno: situazione che se si verificasse nell'ordinamento canonico o, forse più giustamente, nella vita della Chiesa non potrebbe lasciare indifferenti mai ed in nessun caso» (Premessa).

Infine, nella sua allocuzione alla Rota Romana, 10 febbraio 1995, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, il Santo Padre ha richiamato l'attenzione dei prelati uditori su questo punto di natura processuale, cioè sulla disciplina circa la valutazione delle affermazioni fatte in giudizio dalle parti⁷. Al numero 7 del suo discorso, Giovanni Paolo II dice:

«È indubitato che le supreme istanze di una vera giustizia, quali sono la certezza del diritto e l'acquisizione della verità, devono trovare il loro corrispettivo in norme

⁵ Nota 18.

⁶ M. POMPEDDA, *Problematiche Canonistiche*, in *L'Osservatore Romano*, 18 novembre 1994, 1.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario della Rota Romana*, in *L'Osservatore Romano*, 11 febbraio 1995, 5.

procedurali, che mettano al riparo da arbitri e leggerezze inammissibili in ogni ordinamento giuridico, ed ancora meno in quello canonico. Il fatto tuttavia che la legislazione ecclesiale riponga proprio nella coscienza del giudice, e cioè nel suo libero convincimento, pur dedotto dagli atti e dalle prove (can. 1608 § 3 CIC; can. 1291 § 3 CCEO), il criterio ultimo e il momento conclusivo del giudizio stesso, prova come un inutile ed ingiustificato formalismo non debba mai sovrapporsi fino a soffocare i chiari dettami del diritto naturale».

Perciò ritengo opportuno una presentazione, breve e schematica, sul Capitolo 1° del Titolo IV della 1ª Sezione della 2ª Parte del 7° Libro del Codice: *De partium declarationibus*, in riferimento al processo per la nullità del matrimonio. Vogliamo con questo trovare le «nuove vie» offerte dalla legislazione: la forza probatoria delle varie dichiarazioni, e le facoltà del giudice⁸.

1. Nel codice del '17, il Titolo X «*De probationibus*» comincia, dopo tre canoni introduttori, con il primo capitolo, *De confessione partium*: il primo genere, dunque, di prova, secondo la mentalità di settant'anni fa. Infatti, nel Titolo precedente, il Tit. IX, si tratta dell'interrogazione delle parti in giudizio, che non era considerata una prova in senso stretto, perché si presumeva che le parti non fossero affidabili nel presentare le loro testimonianze onestamente, oggettivamente. La testimonianza era sospetta perché le parti venivano ai tribunali ecclesiastici non in buona fede, ma perché non c'era in quel tempo un'alternati-

⁸ Siamo d'accordo con J. CORSO quando chiama la normativa «abbastanza nuova ma presente già in parte nella «*Provida Mater*» art. 117...» J. CORSO, *Le prove*, in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, Roma 1994, 613.

va. Nel codice vigente tale presunzione è stata soppressa. Come scrive Pompedda: «Fino all'entrata in vigore del Codice del 1983, in materia di prova nelle cause di nullità del matrimonio vigeva il principio — positivamente stabilito nell'art. 117 della Istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936 emanata dalla Congregazione per i Sacramenti — secondo cui la deposizione giudiziale dei coniugi non sarebbe idonea a provare la nullità del matrimonio. Il principio — è necessario ormai ammetterlo — era fondato su una visione pessimistica dell'uomo, sollecitato a mentire a proprio vantaggio, anche se idealmente giustificato nel principio fondamentale comune a tutti i processi per cui nessuno è capace di provare per propria utilità»⁹. La confessione delle parti era considerata una prova *bona fide* perché data non a favore della parte, ma contro se stessa ed in favore dell'altra parte. Nella prassi si procedeva all'interrogatorio delle parti entro il periodo probatorio, benché si continuasse a provocare la confessione delle parti in separato. Nella redazione del Codice del 1983 abbiamo una fusione delle due sezioni, che è, pertanto, una manifestazione concreta della presunzione che le parti siano in buona

⁹ M. POMPEDDA, *La questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati*, in *Studi di Diritto Matrimoniale Canonico*, Milano 1993, 504. L'articolo è stato pubblicato in *L'Osservatore Romano*, 13 settembre 1987, 8, e, con qualche modifica, anche in *L'Osservatore Romano*, 28 maggio 1992, 6. Art. 117 della *Provida Mater*, di cui fa riferimento POMPEDDA, recita così: «In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes quae non sint confessiones, *vim probandi habere possunt*, a iudice aestimandam una cum ceteris adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent».

fede, che vengano, quindi, ai ministri ecclesiastici della giustizia per scopi principalmente spirituali¹⁰.

2. Le facoltà del giudice che troviamo elencate nel c. 1530 vanno capite alla luce del c. 1452, più generico, che stabilisce le condizioni sotto le quali il giudice può «procedere». Il c. 1530 presenta dunque un'applicazione di questo «procedere» e cioè l'interrogare le parti. In generale, il giudice può procedere nei casi di bene privato solo ad istanza delle parti; invece, nei casi penali e di bene pubblico, deve procedere, anche *ex officio*. Per quanto riguarda, poi, lo specifico dell'interrogatorio, il giudice *può* «sempre» interrogare, anche senza l'istanza delle parti nei casi di interesse privato, e *deve* interrogarle su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio. Il canone dunque è più specifico almeno per quanto riguarda le cause concernenti il bene privato.

Un'attenzione particolare merita l'avverbio «sempre» del canone. Vediamo che ci sono situazioni, momenti, in cui il giudice deve agire, deve interrogare le parti: all'istanza di una parte e nelle cause di bene comune. Possiamo chiedere però, specie se leggiamo la versione spagnola del testo, se la parola «sempre» significhi «in ogni momento del processo» oppure «in ogni tipo di processo». Nella versione spagnola, si legge «en cualquier momento». Perché non

¹⁰ Come scrive Corso, «Abbiamo l'impressione di trovarci davanti ad un notevole progresso della nuova legislazione nel senso che si chiede soprattutto dal Giudice (ma non solo) un'attitudine molto più rispettosa verso le parti nelle loro dichiarazioni...» J. CORSO, *Le prove*, (cf. nt. 8), 614.

«siempre»?¹¹. Infatti, studiando la storia della redazione del canone, appare più probabile l'altro significato, cioè «in ogni tipo di processo». Nello schema del '77, il canone recitava così: «C. 171, § 1. *Quoties id utile censeat ad veritatem aptius eruendam iudex debet partes interrogare, si pars aliqua petat, vel si publice intersit ut factum aliquod extra dubium ponatur; in ceteris casibus eas interrogare potest*». Si parlava in primo luogo dei casi in cui il giudice deve interrogare, e poi, in secondo luogo, degli altri casi, dove *può* interrogare. I consultori mutavano leggermente il testo del canone: invece di iniziare con i casi dove il giudice *deve* procedere, e poi agli altri casi dove *può* procedere, si afferma prima il principio più generale: il giudice *può* interrogare «semper», e poi continua con le precisazioni per i casi in cui *deve* interrogare.

Per quanto riguarda adesso l'altro senso della parola «semper» — in ogni momento — ci chiediamo se il giudice può interrogare le parti in qualsiasi momento dell'istanza. Nel vecchio codice, il c.1472, § 3 affermava: «Interrogatio partium fieri a iudice potest *in quovis stadio iudicii ante conclusionem in causa*; post conclusionem in causa servetur praescriptum c.1861». Questo paragrafo non ha trovato posto nel nuovo codice. Sappiamo però che le prove non devono essere raccolte prima della contestazione della lite (c. 1529) e che difficilmente possono essere raccolte dopo la conclusione in causa (c. 1600). Se, dunque, vogliamo che la frase «in ogni momento» si limiti ad «ogni momento del periodo probatorio» e cioè dalla contestazione della lite alla conclusione in

¹¹ Nelle altre versioni moderne, troviamo, p.es., «sempre» (italiano e portoghese); «always» (inglese); «toujours» (francese); «stets» (tedesco).

causa, il problema è risolto. Però, *lex non distinguit*, in quanto dice «semper». Così come afferma il commentario di Salamanca, il giudice può interrogare in qualsiasi momento, in qualsiasi causa¹². Questa interpretazione sembra seguire pure il senso fondamentale del canone che non vuole limitare in nessun modo la facoltà del giudice di interrogare la parti, neanche con una limitazione di tempo. A mio avviso, però, *lex non distinguit hic*, mentre in altri luoghi troviamo delle prescrizioni che ci inducono a concludere che «semper» significa «in ogni momento del periodo probatorio».

Per quanto riguarda, poi, le cause di nullità del matrimonio, I. GORDON, applicando il c. 1530, così commenta:

«Expedit ut primo interrogetur pars quae matrimonium accusaverit. Si libellus alteri coniugi simul cum citatione missus non fuerit (cf. c. 1508, § 2), post interrogationes opportune ei legi potest; immo coniunx interrogetur an accusationi se opponat necne (PM 113, §§ 1-2). Si utraque pars matrimonium accuset, aut pars conventa responderit se nihil opponere accusationi, iudex caute de rationibus concordis accusationis aut non oppositionis inquiret (ibid. § 3)»¹³.

Secondo il c. 1508, § 2, allora, il libello sarà mandato insieme con la citazione, e nei casi in cui non fosse stato mandato, deve essere comunicato all'altra parte al più tardi dopo la deposizione di quest'ultima.

¹² «...puede [interrogar] en cualquier momento y en cualquier causa para conocer la verdad». *Código de Derecho Canónico: Edición bilingüe comentada*, Madrid (BAC) 1983, 7540.

¹³ I. GORDON, *Novus Processus Nullitatis Matrimonii: Iter cum Adnotationibus*, Romae 1983, 22, nota 3.

3. *De obligatione*: il canone dice semplicemente che la parte legittimamente interrogata deve rispondere con la verità. Si tratta dunque di un obbligo. Se il giudice ha il diritto di interrogare, ha cioè la legittima autorità, la parte legittimamente (cioè a norma della legge) interrogata ha l'obbligo corrispettivo di rispondere. Il canone dice «legittimamente interrogata». Esempi di un'interrogatorio illegittimo sarebbero: l'interrogatorio senza una citazione previa; senza la presenza di un notaio; fuori della sede del tribunale senza legittima causa; l'interrogatorio su materia che non ha niente a che fare con la causa; su materia che tocca il sigillo sacramentale della confessione, ecc.

È un obbligo perché la parte, chiedendo l'aiuto del giudice, chiedendo il ministero giudiziale della chiesa, si è assunta l'impegno di collaborare personalmente nella causa. Questo è evidente per la parte attrice che ha chiesto il servizio del giudice; per la parte convenuta, invece, l'obbligo di rispondere (o di collaborare rispondendo) è piuttosto legato alla potestà legittima del giudice che dev'essere riconosciuta nella chiesa¹⁴.

4. *Qua condicione?* Come già detto, la condizione che crea l'obbligo di rispondere è la legittimità dell'interrogatorio, che sia cioè fatto secondo le norme procedurali. Ho accennato a diversi esempi di condizioni che rendono illegittimo l'interrogatorio, quale l'assenza del notaio, la mancanza di una citazio-

¹⁴ Si noti che il canone giustamente dice «rispondere» e non «collaborare» sia perché il primo termine è più preciso sia perché non si può prescrivere la collaborazione; uno potrebbe rispondere senza in nessun senso collaborare. Possiamo concludere che l'obbligo di rispondere è un'obbligo legale, mentre l'obbligo di collaborare è un'obbligo morale.

ne legittimamente comunicata, ecc. Il c. 1743, § 1 del CIC 1917, fonte dell'attuale c. 1531, § 1, diceva: «*Iudici legitime interroganti partes respondere tenentur et fateri veritatem, nisi agatur de delicto ab ipsis commissio*». Il motivo per questa condizione derogatoria era che in un tale caso si tratterebbe di un processo penale e non contenzioso, e nel processo penale nessuno è tenuto ad accusare se stesso di un delitto. Il nostro canone non prevede la clausola, «*nisi agatur de delicto ab ipsis commissio*».

Nel lavoro della commissione, qualcuno ha voluto suppressere la clausola, dicendo che nel processo contenzioso il fine da perseguire è la verità storica della causa, e nessuno deve essere liberato dall'obbligo di dire la verità. Contro la proposta altri dicevano che esisteva il pericolo che una confessione di un delitto, fatta in un processo contenzioso, potrebbe essere usata come prova in un eventuale processo penale susseguente. La decisione finale fu di sopprimere la norma derogatoria nel processo contenzioso, trasferendo il testo nei canoni sul processo penale (c. 1728, § 2), insistendo così sull'importanza della verità storica¹⁵. Infatti, accade non di rado che un delitto sia un punto chiave se non addirittura l'oggetto stesso di un processo di nullità del matrimonio, soprattutto, com'è ovvio, quando il *caput nullitatis* è, appunto, un *crimen*. Visto che rimane tuttavia il pericolo che la confessione di un delitto venga usata in un processo penale contro la parte che l'ha fatta, la commissione ha voluto sottolineare che il principio della teologia morale secondo cui nessuno è tenuto a diffamare se stesso, rimane per sostenere la parte¹⁶. Dove, p. es.,

¹⁵ *Communicationes* 11 (1979) 101.

¹⁶ *Ibid.*

l'aborto è un crimine nella legislazione civile, la discrezionalità del giudice consiglierebbe silenzio sulla questione, a meno che non sia un elemento fondamentale della causa.

5. *Quomodo*: Se la finalità dell'interrogatorio è la verità storica dei fatti, segue che il modo di interrogare deve servire a tale fine. Un canone che si distingue per la sua forza e chiarezza, è il c. 1564, che descrive come l'interrogatorio deve essere fatto: «*Interrogationes breves sunt, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur*». Con Arroba Conde si osservi che «[q]uesti criteri devono essere rispettati dal giudice, dato che spetta a lui fare direttamente le domande; proprio per il rispetto di questi criteri egli compie un'attività di controllo sulle domande presentate dalle parti; se il giudice non rispetta queste norme si apre il campo a possibili eccezioni e opposizioni incidentali»¹⁷.

6. *Si recuset?* Se la parte si rifiutasse di rispondere? Sappiamo dal c. 1520 che se nessun atto processuale verrà posto dalle parti per sei mesi, l'istanza va in perenzione. In quel canone si tratta del silenzio delle parti in genere, che può causare la perenzione dell'istanza; il c. 1531, § 2, al contrario, parla del rifiuto di rispondere da chi è legittimamente interrogato. Relativo a questo problema c'è stata un'evoluzione nel diritto processuale canonico. Il diritto delle

¹⁷ M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994, 388, nota 92.

Decretali stabiliva che il rifiuto di rispondere portava gli effetti di una confessione, e cioè per l'attore significava la fine della sua azione, e per il reo significava la sua confessione. Il CIC 1917 più giustamente rimetteva al giudice la valutazione. Il c. 1743, § 2 stabiliva infatti: «Si pars legitime interrogata respondere recuset, quanti facienda sit haec recusatio, utrum iusta sit, an confessione aequiparanda, necne, iudicis est aestimare». Il codice attuale stabilisce nel c. 1531, § 2: «Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit».

Il valutare un silenzio non è facile, e valutare che cosa se ne può dedurre per la prova di fatti passati, è estremamente difficile. C'è una *regula iuris* che dice: «*expressa nocent, non expressa non nocent*»¹⁸. Il silenzio non può essere usato contro la persona che non risponde, non può essere considerato una confessione o una tacita ammissione di un fatto. Il giudice deve vedere tutta la situazione della persona, se è impaurita, se è arrabbiata, se è confusa, se è stupida, se considera la chiesa e i suoi tribunali come «piante esotiche», se è semplicemente timida e imbarazzata quando la materia riguarda le sfere molto private e intime, se è una persona che normalmente parla molto, ecc...: insomma, deve vedere se la parte non risponde perché parlare peggiorerebbe la sua situazione o per altri motivi totalmente disgiunti dal merito della causa.

Il commentario di Navarra dice che in ogni caso il rifiuto di rispondere può avere al massimo il valore di un indizio, il cui significato sarà diverso a seconda

¹⁸ Mod. I, 195 D. de R.J. 50, 17.

delle cause e delle circostanze¹⁹. Non vedo dal testo del canone una tale restrizione alla discrezionalità del giudice. Anzi, mi sembra che la concisione della redazione del canone suggerisca piuttosto una piena libertà del giudice nel valutare il valore probante del rifiuto di rispondere.

Infine, il codice non precisa una pena giusta per chi rifiuta di rispondere, mentre il vecchio codice aveva due paragrafi in proposito (l'interdizione, la sospensione dallo stato clericale, ecc.). Nello spirito pastorale del Concilio, d'accordo poi con il principio di ridurre le pene nella legislazione della chiesa, e col fatto che tali pene risultano in genere totalmente inefficaci, tali paragrafi sono stati omessi. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che il c. 1368, nel Libro VI sulle sanzioni, stabilisce «una giusta pena» per chi commette spergiuro quando asserisce o promette qualcosa davanti all'autorità ecclesiastica²⁰.

7. *De Declaratione iudiciali:*

La dichiarazione giudiziale è una spiegazione (esplicazione, illustrazione) fatta al giudice interrogante su ciò che si sa di un fatto controverso.

Una prima distinzione si ha fra dichiarazione giudiziale e dichiarazione non giudiziale, basata sul foro in cui la dichiarazione viene fatta: quella giudiziale è fatta davanti al giudice, quella non giudiziale è fatta fuori del contesto giudiziale. La divisione più importante per noi, in quanto decisiva per il valore

¹⁹ «Creemos que sólo puede darse al silencio le fuerza de un indicio, cuyo sentido puede ser diverso según los casos y las circunstancias.» *Código de Derecho Canonico: Edición Anotada*, Pamplona 1983, 921.

²⁰ *Communications* 11 (1979) 101.

probatorio della dichiarazione è la distinzione fra dichiarazione semplice e confessione.

Il fondamento di questa distinzione lo troviamo nel c. 1536, § 2, a cui fa riferimento nella nota n. 18 la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, e nel c. 1538, che parlano delle dichiarazioni che sono confessioni e delle dichiarazioni che non sono confessioni. Il c. 1536, § 2 distingue la confessione giudiziale dalla dichiarazione giudiziale che non è una confessione, e il c. 1538 distingue la confessione (sia giudiziale sia extragiudiziale) dalla dichiarazione che non è confessione.

Abbiamo, in sintesi, quattro specie di dichiarazione: la dichiarazione semplice extragiudiziale, la dichiarazione semplice giudiziale, la confessione extragiudiziale, e la confessione giudiziale.

Nel c. 1535, troviamo la definizione della confessione giudiziale:

«Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est confessio iudicialis».

Ci sono sei elementi costitutivi della confessione giudiziale:

a) l'asserzione di qualche fatto, per iscritto o oralmente,

b) avanti al giudice competente,

c) da una parte (non da un testimone),

d) circa la materia stessa del giudizio,

e) sia spontaneamente sia a domanda del giudice,

f) *resa contro di sé*.

L'elemento specifico della *confessione* giudiziale è rappresentato dal punto f): *resa contro di sé*.

Possiamo dire che rappresentano gli elementi essenziali i punti *b*), davanti al giudice, *c*) da una parte, e *d*) circa la materia del giudizio; mentre i punti *a*) e *e*) sono elementi secondari.

Notiamo ciò che dice I. GORDON: «[S]ensu lato, [confessio] idem est ac partis depositio (cf. *PM* 116-117...); sensu stricto est “eius, quod ab adversario intenditur, in iudicio vel extra illud, facta asseveratio” (Coronata ex Reiffenstuel, n. 1276)»²¹.

Il carattere stringente della confessione giudiziale si fonda sul principio che nessuno è tenuto, e nessuno viene consigliato di agire contro se stesso, e che è più facile mentire a proprio vantaggio, e più difficile mentire contro se stesso. Chi confessa agisce contro se stesso e a vantaggio dell'avversario.

Paragonando il c. 1535 con la sua fonte, il c. 1750 del CIC 1917, notiamo delle differenze. Prima di tutto, il vecchio canone diceva, «contra se et pro adversario», e il nuovo dice solo «contra se». Questo cambiamento è dovuto al fatto che nel giudizio contenzioso ordinario, una asserzione fatta contro di sé sarà necessariamente «pro adversario» e perciò non è necessario dire questo esplicitamente; inoltre, l'espressione è più fedele alla formulazione che si trova nelle decretali, dove si dice solamente «contra se». Il nuovo canone, poi, è più esatto, in quanto aggiunge la parola «competenti» a «coram iudice» e la frase «circa ipsam iudicii materiam», non presente del canone precedente.

Circa la confessione giudiziale varie distinzioni possono essere fatte, secondo diverse ragioni. Prima, in ragione del modo in cui viene fatta: o «sponte» o

²¹ I. GORDON, *De iudiciis in genere. II. Pars dynamica*, Romae 1972, 43.

«iudice interrogante», cioè in seguito alle domande del giudice. Da questa divisione viene subito un'altra, perché la confessione fatta in seguito alle domande del giudice non significa una confessione resa per forza; dunque si parla pure di confessione libera e di confessione forzata. Una confessione (come qualsiasi altra dichiarazione) resa per forza o per violenza o timore grave, è nulla e manca di forza probante, ai sensi del c. 1538.

La seconda distinzione l'abbiamo in ragione delle eventuali limitazioni o qualificazioni con cui viene fatta. Una confessione si chiama «semplice» quando presenta i fatti senza limitarli o modificarli, mentre si chiama «qualificata» o «complessa» quando apporta qualche elemento che modifica o restringe la presentazione dei fatti²². P. es., «Io ho ucciso Tizio» è una confessione semplice; «Io ho ucciso Tizio per legittima difesa» è una confessione qualificata o complessa.

Per quanto riguarda la confessione qualificata o complessa, ci si domanda se il giudice possa considerare distintamente le due parti di essa, cioè la confessione semplice e la parte qualificante. La questione è importante perché la forza probante di una confessione semplice è piena per i casi di bene privato e *può essere* piena per i casi di bene pubblico, come vedremo in seguito. Se la confessione è qualificata o complessa, ci si chiede se l'asserzione qualificante, *pro se* e non *contra di se*, sia da provare o no. P. es., se uno dice «Io ho ucciso Tizio per legittima difesa», è

²² Così F. CAPPELLO: «*Puram seu simplicem et qualificatam. Pura, cum quis adversarii intentionem simpliciter et sine adiectione admittit; qualificata, cum adversarii intentionem quis fatetur quidem, sed adiecta conditione, modo, vel alia qualitate, ut v.gr. si inducat aliquam mutationem vel restrictionem*». *Summa Iuris Canonici*, Romae 1955, Vol. III, 237.

chiaro che non dovrà provare il fatto che l'ha ucciso; ma, dovrà provare la legittima difesa? Ora, alcuni autori²³ dicono che nei processi penali, si deve separare la parte strettamente confessionale dalla sua restrizione o qualifica: la prima parte si accetta senza prova, la seconda deve essere provata, in quanto al favore di chi confessa. Per quanto riguarda il processo contenzioso, invece, questi autori rispondono negativamente, cioè il giudice non può separare le due parti della confessione complessa, perché in quanto tale equivale ad una negazione dell'affermazione dell'altra parte e pertanto sarà sempre da provare. Contro questi, la maggior parte degli altri autori lasciano tutto alla discrezionalità del giudice, alla possibilità dunque che nel processo contenzioso si potrebbe separare le due parti della confessione qualificata, mentre nel processo penale si potrebbe conservare la confessione intatta nella sua interezza complessa²⁴. Tutto dipenderà dal giudice, e di conseguenza saranno di grande importanza le ragioni per cui la confessione viene qualificata.

8. *Vis probativa:*

a) *La confessione giudiziale in un'affare privato.*

Il c. 1536, § 1 stabilisce che: «Confessio iudicialis

²³ Cf. SCHMALZGRUEBER P. III, tit. XVIII, n. 33,34; REIFFENSTUEL Lib. II, tit. XVIII, n. 120 ss.; I. NOVAL, *De iudiciis*, Romae 1920, 318; T. MUNIZ, *Procedimientos eclesiasticos*, 250. Roberti presenta le posizioni dei principali codici civili nonché degli altri dottori. F. ROBERTI, *De processibus*, Romae 1926, Vol. II, 36-37.

²⁴ Così ROBERTI: «Cum Codex nihil statuatur, censemus semper arbitrio iudicis confessionem esse aestimandam. Practice eo facilius confessio dividi potest quo magis facta inter se sunt independentia». F. ROBERTI, *De processibus*, Vol. II, 37.

unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi».

Ciò vuol dire che, se almeno implicitamente, è accettata dall'altra parte, ha piena forza probante, per evitare il pericolo di errore o di frode a cui ogni confessione è sottoposta. Ricordiamo qui la norma del c. 1526, § 2, 2°: «Non indigent probatione:... facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur».

b) *La confessione giudiziale e le dichiarazioni semplici nei casi di bene pubblico.* Il secondo paragrafo del c. 1536 stabilisce che, nei casi di bene pubblico, quali i processi penali e il processo di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le altre dichiarazioni possono avere qualche forza probante, «a iudice aestimandam», ma la forza probante può essere *piena* solo quando si aggiungano altri elementi che corroborano, in modo definitivo («omnino»), le dichiarazioni delle parti.

Si noti che il canone dice «confessio iudicialis et partium declarationes», e non fa dunque una distinzione fra dichiarazioni giudiziali e extragiudiziali; e dove la legge non distingue neanche noi dobbiamo distinguere. Dunque, nel giudizio contenzioso ordinario, la confessione fatta davanti al giudice e tutte le dichiarazioni delle parti che non sono confessioni, fatte sia nel giudizio sia fuori, vengano valutate dal giudice per la loro forza probante, e solo insieme ad altre prove, testimonianze, documenti, perizie, possono avere piena forza probante. Se guardiamo il processo matrimoniale, il testo del c. 1679, a cui fa riferimento, nella nota n. 18, la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre

1995, ci permette di concludere che tali dichiarazioni possono avere in se stesse piena forza probante. Il canone infatti dice che gli altri elementi vengano ricercati solo se non si abbia da altra fonte pienezza di prove, e dunque indirettamente si ammette che la confessione giudiziale e le altre dichiarazioni delle parti possono aver forza probante piena. Chiaramente la norma è più generosa nelle cause di nullità del matrimonio perché tali cause, benché di interesse pubblico, trattano spesso materia estremamente intima delle persone, p. es., la consumazione del matrimonio, l'impotenza di una delle parti, ecc., e di conseguenza sono i coniugi stessi gli unici a conoscere la verità del matrimonio.

c) *La confessione o dichiarazione semplice fatta per errore o per violenza.* Il c. 1538 stabilisce che una confessione (di qualsiasi tipo) e una dichiarazione (di qualsiasi tipo) pronunciata per errore di fatto o estorta con violenza o con timore grave, è nulla e perciò manca assolutamente di forza probante. Nella redazione del canone fu suggerita l'inclusione del dolo come causante la nullità. La commissione, però, non la ritenne necessaria perché già inclusa implicitamente nella frase «*ex errore facti*»²⁵. Una dichiarazione fatta «*ex errore facti*» si ha quando una parte asserisce qualcosa senza sapere il contenuto della cosa affermata. Un esempio di una dichiarazione fatta «*ex errore facti*» sarebbe il seguente: la donna in una causa di nullità asserisce che il matrimonio fu consumato, poi nell'interrogatorio il giudice le fa una domanda e viene fuori il fatto che non c'è mai stata l'eiaculazione. La dichiarazione della donna era basata su un

²⁵ *Communicationes* 11 (1979) 104.

errore circa la definizione canonica di consumazione, ed è pertanto nulla. Infine, è da tener presente che sia l'errore di fatto sia la violenza o il timore grave, devono essere provati perché una dichiarazione possa essere nulla.

9. *De confessionis extraiudicialis vi*: Quanto detto nel c. 1536, § 2 circa la discrezionalità del giudice nel valutare la forza probante delle dichiarazioni vale anche per le confessioni extragiudiziali, alla norma del c. 1537. «Si tratta di vera confessione, cioè di pronuntiatio contra se. E una prova mediata, poiché si tratta di provare in giudizio il fatto della dichiarazione attraverso un altro mezzo legittimo di prova: è una probatio probanda, come dicevano gli Autori antichi»²⁶. Una confessione extragiudiziale non ha dunque un valore pre-determinato, e spetta al giudice decidere quale valore darle, dopo aver «soppesate tutte le circostanze». Una confessione giudiziale ha piena forza probante nelle cause di interesse privato, come abbiamo visto, e può avere forza probante, anche piena, nelle cause di interesse pubblico. In generale, si considera avere più peso la confessione giudiziale perché fatta con tutte le solennità legali, e produce degli effetti giuridici stabiliti dalla legge²⁷. La confessione extragiudiziale può avere forza probante, anche piena, ma solo se le circostanze indicano una

²⁶ M. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 450.

²⁷ Tuttavia, si noti l'affermazione di CORSO: «La giurisprudenza infatti molto sovente riconosce maggiore forza probante alla confessione extragiudiziale che alla giudiziale». J. CORSO, *Le prove* (cf. nt. 8), 615.

tale valutazione. P. es., se la confessione fu fatta in tempo non sospetto, con nessuna possibilità di collusione, le potrebbe essere riconosciuta una piena forza probante. Il giudice, tuttavia, deve assicurarsi che nelle circostanze in cui fu fatta la confessione non erano presenti né la violenza né il timore grave, di cui al c. 1538²⁸.

Conclusioni

L'occasione per la scelta del nostro tema fu la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 14 settembre 1994, sull'ammissione dei divorziati e risposati alla Comunione Eucaristica. La Lettera parla di «nuove vie» offerte dalla legislazione canonica per la dichiarazione della nullità del matrimonio, nuove vie tracciate soprattutto nel testo codiciale ai cc. 1636, § 2 e 1679. L'importante novità che viene segnalata riguarda il valore probativo delle dichiarazioni delle parti, insieme alla discrezionalità del giudice per quanto riguarda lo stabilire il valore probante. Abbiamo dunque voluto presentare in modo sintetico un'analisi della legislazione «nuova» in campo di prove giudiziali. In conclusione, possiamo affermare che il nuovo Codice non nega aprioristicamente alle dichiarazioni delle parti un qualche valore

²⁸ Soprattutto nelle cause di nullità del matrimonio *ob simulationem* od *ob vim et metum*, la giurisprudenza rotale sottolinea l'importanza della confessione extragiudiziale. Come afferma García-Faílde: «No habrá sentencia afirmativa o negativa de nulidad del matrimonio en la que no se atiende con cuidado a la existencia y al valor de la confesión extrajudicial, favorable o adversa al vínculo, sobre todo cuando los capítulos de nulidad invocados fueron simulación o el miedo». J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canonico*, 2a ed., Salamanca 1992, 133.

probante, bensì indica il modo in cui il giudice può arrivare alla certitudine morale, *ex actis et probatis*, quando mancano altre prove. Si spera che questo richiamo alla normativa canonica aiuterà a diffondere le novità ormai non tanto nuove.

MICHAEL P. HILBERT, S.J.